

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 72

del 6.03.2008

PREC343/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'impresa Giardina Gioacchino – progetto di recupero e conservazione dell'immobile denominato “Hangar per dirigibili” in Augusta. S.A. Comune di Augusta.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 4 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Giardina Gioacchino ha rappresentato il fatto che l'appalto in esame è stato aggiudicato ad una ditta in cui il direttore tecnico ha dichiarato ed allegato una carta d'identità scaduta, e pertanto dovrebbe essere esclusa.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, ha rilevato che la fotocopia della carta d'identità del direttore tecnico dell'impresa Edil Restauri s.r.l., capogruppo dell'ATI aggiudicataria, prodotta in fase di partecipazione alla gara per le relative autocertificazioni, indica come data di scadenza il 3 febbraio 2007 e, sebbene scaduta, non costituisce motivo di esclusione in quanto, a seguito di apposita richiesta, la Edil Restauri s.r.l. ha prodotto certificazione originale comprovante il possesso dei requisiti per i quali erano state presentate le autocertificazioni sostitutive.

Con nota pervenuta il 18 luglio 2007, l'impresa mandataria ha evidenziato che il rilievo mosso dall'impresa Giardina Gioacchino è palesemente errato in quanto il documento d'identità è stato presentato in corso di validità (il termine di presentazione delle offerte era originariamente fissato alle ore 10.00 del 15 gennaio 2007) e soltanto a seguito di rettifica del bando da parte della Stazione appaltante che ha fissato la nuova data di presentazione delle offerte al 23 aprile 2007, si è verificata la scadenza del documento *de quo*. Pertanto, l'ATI ritiene che l'eventuale scadenza della carta

d'identità sarebbe al limite addebitabile alla rettifica del bando operata dalla Stazione appaltante e quindi al tempo necessario per la ripubblicazione e non già alla volontà dell'impresa di produrre un documento scaduto.

Ritenuto in diritto

Il tema relativo alla presentazione di una fotocopia del documento di identità scaduto è stato già affrontato da questa Autorità con il parere n. 56 del 4 ottobre 2007. In tale occasione, si è rilevato che la produzione della fotocopia del documento di identità del dichiarante è elemento costitutivo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'autocertificazione ed è espressamente prevista dal D.P.R. 445/2000 quale requisito formale *ad substantiam*. Tuttavia, il fatto che alla dichiarazione presentata all'amministrazione nell'ambito di una procedura di gara sia stata allegata fotocopia di un documento di identità scaduto, non importa l'inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, suscettibile di essere sanata e regolarizzata da parte della Commissione di gara.

Nella medesima direzione si attesta l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, in considerazione del fatto che nei rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni queste ultime devono informare i loro comportamenti al principio della collaborazione e pertanto la dichiarazione del privato va valutata nei suoi contenuti sostanziali che prevalgono, in quanto dichiarati nelle forme previste, sulle risultanze eventualmente divergenti dei documenti ed atti formali irregolari che, pertanto, possono essere rettificati (*cfr.* Cons. Stato, sez. V, 11.11.2004 n. 7339).

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si ritiene che la fotocopia del documento d'identità del direttore tecnico dell'impresa Edil Restauri s.r.l., scaduto nel corso delle operazioni di gara procrastinatesi a seguito di una rettifica del bando originario da parte della Stazione appaltante, non comporti l'esclusione dalla gara dell'ATI aggiudicataria, qualora l'irregolarità che ne discende sia stata sanata con la produzione di altro documento ovvero con una versione aggiornata di quello scaduto.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformità alla normativa di settore nel procedimento di aggiudicazione in esame.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2008